
Studio Bozzo

**Dottori commercialisti
Revisori legali**

dott. Roberto Bozzo

In collaborazione con:

dott. Luca Leone
dott. Giovanni Beniscelli
dott. Marco Mortara Crovetto
dott.ssa Rossella Cosenza

Elaborazione dati

AL.CA dati di Mimmo Tringale

Consulente del lavoro

dott. Raffaele Cosentino

Controllo di gestione

V& di Valter Barbasio

Informative e news per la clientela di studio – SETTEMBRE 2016

Le *news* di settembre

In scadenza i provvedimenti di assegnazione, cessione e trasformazione agevolate

Integrazioni e correzioni possibili entro il 30 settembre 2016

Riammissione alla rateizzazione per i ruoli scaduti al 30/06/2016 con istanza da presentare entro il 20 ottobre 2016

Adempimenti dimenticati con lo spiraglio della “remissione *in bonis*”

Opzione per i regimi agevolati in Unico

Opponibile il riporto automatico delle spese mediche sul modello precompilato

Informative alla clientela aggiornata la *white list* dei paesi collaborativi

Dal 1° ottobre 2016 nuove regole in tema di capitalizzazione degli interessi

Dal 2017 iscrizione automatica agli elenchi del 5 per mille

L’Agenzia interviene sul credito per gli investimenti nel mezzogiorno

Detrazione Irpef/Ires 65%: scade il 30 settembre 2016 il termine per rettificare le schede inviate all’enea relative al 2015

Informative e news per la clientela di studio

OPERAZIONI IVA

Dal 1° gennaio 2017 nuove modalità dei controlli a distanza delle operazioni Iva

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 04/08/2016 viene prevista a decorrere dal 1° gennaio 2017 la possibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate di incrociare i dati delle fatture attive e passive inviate telematicamente dai contribuenti già in proprio possesso con altre banche dati (Sistema di Interscambio, altre amministrazioni pubbliche, ecc.), al fine di favorire l’emersione spontanea di basi imponibili. In caso di esito dei controlli effettuati, l’Agenzia delle Entrate informerà telematicamente i contribuenti. Sono poi previsti effetti premiali quali la riduzione dei termini di decadenza in caso di incassi delle fatture emesse e pagamenti delle fatture ricevute effettuati interamente con strumenti tracciabili.

(Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 04/08/2016, G.U. n.208 del 06/09/2016)

BILANCI

Pubblica consultazione per la nuova tassonomia XBRL

Nel documento posto in consultazione e disponibile al *link* http://it.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/5/2016/08/Tassonomia_PCI_2016-08-09.pdf sono evidenziate in giallo le novità e le modifiche introdotte rispetto alla vigente tassonomia versione 2015-12-14. Osservazioni e suggerimenti possono essere inviati all’indirizzo mail xbrl@abi.it entro il 16 settembre 2016. Tra le novità:

- Bilancio d’esercizio in forma ordinaria: aggiornati gli schemi di stato patrimoniale, senza più i conti d’ordine in calce, e di Conto economico;
- Bilancio d’esercizio in forma abbreviata: in merito agli schemi abbreviati valgono le considerazioni espresse per il bilancio in forma ordinaria, seppure mediate dalle semplificazioni di cui all’art. 2435-bis del Codice civile. Il redattore potrà inoltre compilare, volontariamente, il rendiconto finanziario utilizzando il prospetto previsto per la forma ordinaria;
- Bilancio d’esercizio delle micro-imprese: gli schemi del bilancio delle micro-imprese sono stati mutuati dalla forma abbreviata, eliminando però – come da indicazioni della bozza di Oic 12 – le voci inerenti la valutazione degli strumenti finanziari derivati;
- Bilancio consolidato: aggiornati gli schemi di stato patrimoniale, senza più i conti d’ordine in calce, e di Conto economico.

(Associazione XBRL Italia, Bozza Tassonomia XBRL Principi Contabili Italiani, 09/08/2016)

BANCA DATI IPOTECARIA E CATASTALE

Esteso alle persone giuridiche l’accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale

L’Agenzia delle Entrate ha ampliato il servizio di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale relativo a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. L’accesso è gratuito ed in esenzione da tributi, e può essere effettuato ora anche da parte della persona non fisica che è titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. Requisito per la consultazione della banca dati è essere registrati ai

servizi Entratel o Fisconline. Nello specifico, la consultazione riguarda, relativamente agli atti catastali, gli immobili di cui la persona non fisica risulta intestataria e, relativamente ai registri immobiliari, le formalità informatizzate in cui siano presenti sia la persona non fisica, sia gli immobili di cui la medesima risulta intestataria negli atti catastali. Il servizio di consultazione telematica rende disponibile il relativo esito solo se il codice fiscale presente nelle banche dati ipotecaria e catastale coincide con quello del titolare dell'abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline. In tal modo è stato esteso un servizio, già attivo dal 31 marzo 2014 per le persone fisiche, che consente di ottenere: la visura catastale, sia per soggetto che per immobile; la mappa con la particella terreni; la planimetria del fabbricato; l'ispezione ipotecaria.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento n.125592, 02/08/2016)

RICERCA E SVILUPPO

Le spese vanno assunte al lordo dei contributi ricevuti e raggruppate per categorie

L'Agenzia delle entrate ha risposto ad un interpello di una società che usufruisce di due differenti agevolazioni per progetti di ricerca e sviluppo previste dall'Unione Europea e intende, altresì, beneficiare del credito di imposta previsto dall'articolo 3, D.L. 145/2013. Il documento di prassi fornisce, in particolare, chiarimenti in merito alla corretta valorizzazione dei costi rilevanti ai fini della determinazione dell'agevolazione, con riferimento sia al periodo d'imposta per il quale si intende fruire del bonus sia ai periodi rilevanti per il calcolo della media di riferimento (triennio precedente). Ai fini della valorizzazione di detti costi, gli stessi vanno assunti al lordo di altri contributi ricevuti sui medesimi, considerata l'assenza di un divieto di cumulo dell'agevolazione con altre misure di favore. Per determinare l'entità dell'agevolazione, l'istante deve raggruppare tutti gli investimenti ammissibili per categorie assumendo, quale costo rilevante, quello di competenza del periodo per il quale intende fruire del beneficio, al lordo della parte di contributo ricevuto con riferimento al medesimo costo, anche nel caso in cui il contributo sia pari all'intero costo.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.66, 03/08/2016)

SISMA CENTRO ITALIA

Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari dal 24/08/2016 al 16/12/2016

I contribuenti residenti ovvero aventi sede legale od operativa nei Comuni di Acquasanta terme, Arquata del Tronto, Montefortino, Montegalloy, Montemonaco, Montereale, Capitignano, Campotosto, Valle Castellana, Rocca Santa Maria, Accumoli, Amatrice, Cittareale, Cascia, Monteleone di Spoleto, Norcia e Preci possono fruire di una sospensione fino al 16 dicembre 2016 dei versamenti e degli adempimenti tributari. Il Decreto specifica che la sospensione interessa anche i versamenti relativi a cartelle emesse dall'Agente della Riscossione o derivanti da accertamenti esecutivi. La sospensione non si opera alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti di imposta. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2016.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 01/09/2016, G.U. n.207 del 05/09/2016)

SABATINI-TER

Dal 3 settembre 2016 chiuso lo sportello per la presentazione delle domande di accesso alla Sabatini-ter

A partire dal 03/09/2016 il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Da tale data, pertanto, le domande presentate dalle imprese sono considerate irricevibili. Le risorse finanziarie disponibili hanno consentito di accogliere le richieste di prenotazione presentate dalle banche e dagli intermediari finanziari fino a quella pervenuta il 02/09/2016 alle ore 14:59:20, che è stata accolta parzialmente nella misura del 14,96% rispetto all'importo richiesto. Con il predetto decreto direttoriale, come stabilito dalla vigente normativa, si specifica che, qualora entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura dello sportello si rendano disponibili ulteriori risorse, le stesse possono essere utilizzate esclusivamente per incrementare l'importo della prenotazione disposta in misura parziale e, successivamente, per soddisfare eventuali altre richieste di prenotazione risultanti prive di copertura, nel rispetto dell'ordine di presentazione delle stesse all'interno della medesima trasmissione mensile. Le eventuali richieste di prenotazione non soddisfatte con dette risorse acquisiscono priorità di prenotazione in caso di riapertura dello sportello. Con successivo provvedimento ricognitivo del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese sarà pubblicato l'elenco, in ordine cronologico di arrivo, delle richieste di prenotazione risultate prive di copertura finanziaria. Le domande presentate alle banche o intermediari finanziari in data antecedente a quella di chiusura dello sportello e non incluse in una richiesta di prenotazione inviata al Ministero dello Sviluppo Economico, in caso di riapertura, devono essere inserite in una specifica richiesta di prenotazione e mantengono i diritti e le condizioni derivanti dalla data di presentazione originaria. Si fa presente che lo sportello sarà immediatamente riaperto per effetto del rifinanziamento della misura da disporre con la prossima Legge di Stabilità o altro provvedimento di legge.

(Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto direttoriale, 02/09/2016)

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IN SCADENZA I PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE, CESSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATE

La Legge di Stabilità 2016 – in particolare l'articolo 1, commi da 115 a 120, L. 208/2015 – ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire la possibilità di far fuoriuscire dalle società i beni strumentali (immobili e beni mobili registrati); la scadenza per realizzare tali operazioni è la **fine del mese di settembre**.

La disciplina è di sicuro interesse in quanto è possibile "liberarsi" di società con un carico tributario molto più leggero rispetto a quello che ordinariamente si verrebbe a generale; va infatti ricordato che la fuoriuscita del bene dall'impresa comporta normalmente l'emersione di plusvalenze tassabili. Tale provvedimento è di particolare interesse per le società che ricadono (o rischiano di ricadere) nella disciplina delle società di comodo.

Le agevolazioni

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire:

- l'assegnazione agevolata dei beni della società; tale operazione, nei fatti, è una distribuzione ai soci di capitale, di riserve di capitale, di utili ovvero di riserve di utili mediante l'attribuzione di un bene in luogo del denaro. La disciplina è applicabile anche nel caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione;
- la cessione agevolata ai soci;
- la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni immobili (in questo caso la società rimane attiva e i beni permangono in possesso della società medesima; la società semplice, non essendo soggetto esercente attività d'impresa, esula dalla disciplina delle società di comodo).

In particolare, i beni che possono formare oggetto di assegnazione e cessione agevolata ai soci sono:

- i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa (quelli impiegati direttamente nell'attività); è quindi agevolabile la fuoriuscita dei fabbricati abitativi, dei fabbricati strumentali (solo se tenuti a disposizione e non utilizzati, ovvero locati) e i beni merce (acquistati o costruiti al fine della rivendita).
- i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

L'agevolazione in questione si traduce nella facoltà della società di assegnare o cedere i beni ai soci:

- mediante l'assolvimento di **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'Irap pari **all'8%**, ovvero **al 10,5%** per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione;
- l'imposta sostitutiva va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto. Per l'assegnazione dei beni immobili la società può determinare il valore normale (in deroga all'articolo 9, Tuir), su **base catastale**, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalla normativa sull'imposta di registro. Nella diversa ipotesi di cessione dei

medesimi beni immobili, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione - se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9, Tuir, o al valore catastale determinato come sopra precisato - è computato in misura, comunque, non inferiore ad uno dei due valori;

- sono inoltre previste delle riduzioni nell'applicazione sia **dell'imposta di registro** quanto delle imposte **ipotecaria a catastale** dovute nel caso di trasferimento dell'immobile.

Oltre alla disciplina dell'assegnazione, cessione e trasformazione agevolata, il comma 121 del medesimo articolo 1 ha previsto la possibilità per gli imprenditori individuali di procedere all'esclusione/estromissione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa mediante il pagamento di una imposta sostitutiva. In particolare, l'esclusione si riferiva a tutti gli immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, Tuir, siano essi strumentali per natura che per destinazione, posseduti dall'imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2015.

Chi non l'avesse già fatto in precedenza, vista l'imminente scadenza del 30 settembre, data entro la quale occorre provvedere ad azionare tali provvedimenti, è necessario che valuti repentinamente tali opportunità, contattando lo Studio per le considerazioni del caso.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: INTEGRAZIONI E CORREZIONI POSSIBILI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2016

Ricordiamo a tutti i Clienti che, il prossimo 30 settembre 2016, scade il termine per provvedere all'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e Irap relative al periodo di imposta 2015. Entro tale data lo Studio provvederà, quindi, in qualità di intermediario abilitato, a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2015 già predisposte negli scorsi mesi. Va, infine, ricordato che la data del 30 settembre 2016 rappresenta anche il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2015 (sia unificata che in forma autonoma).

Ulteriore documentazione relativa al 2015 per integrazione dichiarazioni

Con la presente si intende ricordare alla gentile clientela che, nel caso in cui qualcuno fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al 2015 (redditi, oneri deducibili e detraibili, ecc.) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 30 settembre 2016 è possibile integrare le informazioni contenute nella dichiarazione Unico 2016, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente. Allo stesso modo, sarà possibile predisporre la dichiarazione per il 2015 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L'invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o tardiva (quest'ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione.

Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, Ires, Irap ed Iva non eseguiti per l'anno 2015, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione (30 settembre 2016) fruendo della sanzione ridotta ad 1/7 del 30% (pari al 4,29%), entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2016 (30 settembre 2017). Non sarà più possibile, però, fruire delle sanzioni ridotte previste con il ravvedimento operoso qualora sia constatata la violazione, qualora siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche ovvero qualora siano iniziate altre attività di accertamento.

Integrazione di dichiarazioni di anni precedenti

Si ricorda, inoltre, che sempre entro il prossimo 30 settembre 2016 è possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d'imposta precedenti. Con riferimento al caso della integrazione a favore della dichiarazione (possibile solo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva), qualora il contribuente recuperi un onere deducibile o detraibile pagato nel 2014, potrà presentare il modello Unico 2015 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione Unico 2016 al fine di poter così recuperare lo stesso in compensazione tramite modello F24.

Investimenti all'estero

Il quadro RW del modello Unico deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell'Imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie) e dell'Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei

conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (Ivafe). Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all'estero alla data del 31 dicembre 2015, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, ecc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d'arte, ecc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio.

Visto di conformità imposte dirette

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 15.000 euro annui, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità.

L'apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno utilizzato) crediti Irpef, Ires, Irap, da ritenute versate in eccesso e da imposte sostitutive e addizionali per importi superiori a 15.000 euro, formatisi nel periodo di imposta 2015. Pertanto, la semplice esistenza del credito sopra soglia (se non utilizzato in compensazione o utilizzato per importi non eccedenti i 15.000 euro) non è di per sé elemento che obbliga all'apposizione del visto.

In caso di utilizzo in compensazione di crediti oltre il limite di 15.000 euro in mancanza del visto di conformità è applicabile, in capo al contribuente, la sanzione del 30% degli importi indebitamente compensati. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli dal parte del soggetto che appone il visto o la sottoscrizione è, invece, punita in capo all'asseveratore con una sanzione amministrativa da 258 euro a 2.582 euro. Si ricorda, infine, che il soggetto che appone il visto è obbligato alla trasmissione telematica della dichiarazione, tranne l'ipotesi in cui si provveda alla sottoscrizione da parte del revisore contabile.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RIAMMISSIONE ALLA RATEIZZAZIONE PER I RUOLI SCADUTI AL 30/06/2016 CON ISTANZA DA PRESENTARE ENTRO IL 20 OTTOBRE 2016

Con la pubblicazione della Legge 160/2016 di conversione del D.L. “Enti locali” sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2016, i contribuenti che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016, possono chiedere una nuova dilazione delle somme non ancora versate senza avere l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda. La richiesta di riammissione deve essere fatta prorogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016.

Sempre con lo stesso provvedimento (L. 160/2016) è stata aumentata da 50.000 euro a 60.000 euro la soglia di importo del debito della singola cartella per potere richiedere la rateizzazione presentando una istanza semplice, senza aggiungere alcuna documentazione e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.

Quali sono le rateazioni decadute entro il 30/06/2016 che possono fruire della nuova rateazione

La Legge 160/2016 individua in modo puntuale le dilazioni scadute entro il 30 giugno 2016 che possono essere ammesse alla rimessione in termini con istanza da presentare entro il 20 ottobre 2016. Trattasi di:

1. le dilazioni di cui all’articolo 19, comma 1, D.P.R. 602/1973 (rateazione ordinaria, che può giungere fino a 72 rate mensili);
2. le dilazioni di cui all’articolo 19, comma 1-*bis*, D.P.R. 602/1973 (rateazione in proroga, concedibile una sola volta in presenza di un peggioramento della situazione del contribuente);
3. le dilazioni di cui all’articolo 19, comma 1-*quinquies*, D.P.R. 602/1973 (rateazione straordinaria, che può giungere fino a 120 rate mensili).

Il contribuente che intende richiedere la riammissione alla rateizzazione (senza dovere immediatamente pagare le rate già scadute) dovrà utilizzare lo specifico modulo RR1 disponibile al [link http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/RR1-MODELLO-RIAMMISSIONE_DECADUTI.pdf](http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/RR1-MODELLO-RIAMMISSIONE_DECADUTI.pdf) e, una volta riammesso, decadrà nuovamente in caso di mancato pagamento di due rate (anche non consecutive). Equitalia in presenza di rateazioni decadute potrà attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.

Dal 22 ottobre 2015 con l’entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015 è cambiato il numero di rate scadute che causa la decadenza dal beneficio della prima rateazione richiesta dopo che è stata notificata la cartella esattoriale:

- per la prima rateazione concessa fino al 21 ottobre 2015 il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive;
- per la prima rateazione concessa dal 22 ottobre 2015 il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.

È, in ogni caso, fatta salva la facoltà, per il contribuente decaduto da una rateazione in data successiva al 30 giugno 2016, ovvero, qualora non venga presentata l’istanza in possesso dei requisiti richiesti entro il 20 ottobre 2016 per rateazioni già decadute al 30 giugno 2016, di essere riammesso alla rateizzazione originaria: in questo caso, però, tutte le rate scadute dovranno essere integralmente pagate al momento di presentazione della nuova istanza.



La rimessione in termini riguarda anche le dilazioni con l’Agenzia delle Entrate relative ad acquiescenze ad avvisi di accertamento e ad accertamenti con adesione decadute tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016. Non vi sono limitazioni in ordine alle imposte oggetto di accertamento (imposte sui redditi, Iva, registro, etc.). Non dovrebbero essere comprese, invece, le dilazioni derivanti da mediazione e conciliazione giudiziale (secondo quanto precisato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare n. 13/E/2016). Anche in questi casi la domanda deve essere presentata entro il 20 ottobre 2016 e la nuova decadenza dal piano di rateazione avverrà in caso di mancato pagamento di una sola rata entro la scadenza di quella successiva.

L’incremento della soglia da 50.000 euro a 60.000 euro per la rateizzazione in Equitalia con domanda semplice

Un’altra novità prevista dalla L. 160/2016 è la possibilità di presentare l’istanza di rateazione ad Equitalia senza allegare documenti comprovanti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica per le somme iscritte a ruolo di importo inferiore a 60.000 euro. Concorre a determinare la nuova soglia di 60.000 euro, oltre all’importo per il quale si chiede la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di rateazione già in corso. Il modulo per la richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi fino a 60.000 euro per tutti i soggetti (persone fisiche, società di persone, società di capitali, ecc.) è disponibile al [link http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/20082016-R1-RICHIESTA-O-PROR-RATEIZZ-ORD-TUTTI-I-SOGGETTI.pdf](http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/20082016-R1-RICHIESTA-O-PROR-RATEIZZ-ORD-TUTTI-I-SOGGETTI.pdf). L’importo di ciascuna rata non può in ogni caso essere inferiore a 50 euro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ADEMPIMENTI DIMENTICATI CON LO SPIRAGLIO DELLA “REMISSIONE IN BONIS”

Chi ha trascurato di effettuare una scelta o di inviare una comunicazione, cioè adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso l'istituto della “*remissione in bonis*” rimediare alla disattenzione entro il prossimo 30 settembre, pagando una piccola penalità utilizzando il modello di pagamento F24.

La possibilità, in vigore da alcuni anni in quanto contemplata dall'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, non permette tuttavia di compensare l'importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente e risulta esperibile solo se la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Siamo pertanto di fronte a una forma “ristretta” di ravvedimento operoso, valida soltanto nei casi in cui la svista riguardi adempimenti formali non eseguiti alle naturali scadenze.

Caratteristiche dell'istituto

Per accedere al beneficio è necessario che il contribuente:

- 1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;*
- 2. effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;*
- 3. versi contestualmente l'importo della sanzione di 250 euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione.*

In sostanza, si tratta di una opportunità valevole per salvaguardare una scelta (sia pure con l'espletamento tardivo di un adempimento) che non produce alcun danno per l'erario, nemmeno in termini di pregiudizio per l'attività di accertamento.

Per quali ipotesi può essere usata la remissione in bonis

Nella tabella che segue sono descritte le ipotesi nella quali può essere utilizzato, con certezza (in quanto precisato dalla stessa Agenzia delle entrate), il rimedio descritto.

Tardiva presentazione modello Eas	<ul style="list-style-type: none">• Per beneficiare della non imponibilità, ai fini Ires e Iva, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello Eas, al fine di consentire gli opportuni controlli. La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente.• Con la remissione <i>in bonis</i>, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello Unico successivo all'omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 250 euro.
--	--

Opzione Iva di gruppo	<ul style="list-style-type: none"> • La scelta di avvalersi di detta procedura deve essere manifestata mediante la presentazione dell'apposito modello IVA26 entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta relativa al mese di gennaio (ovvero, il 16 febbraio in base alle vigenti disposizioni) • Avvalendosi della remissione <i>in bonis</i>, il mancato invio del modello IVA26 è sanabile entro il 30/9
Enea comunicazione di fine lavori	<p>Il beneficio della detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici è subordinato all'invio di apposita comunicazione all'Enea (entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori), in mancanza della quale può essere sfruttata la remissione <i>in bonis</i>. L'istituto può essere utilizzato, alle prescritte condizioni, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazioni omesse; • comunicazioni annullate; • comunicazioni compilate <i>on line</i> ma non inviate
Cedolare secca	<p>La tardiva presentazione del modello con cui si dà conto della opzione per la cedolare secca nelle locazioni immobiliari può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento. Quindi, non è possibile la remissione se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è già stata pagata l'imposta di registro; • non si è inviata la raccomandata all'inquilino, in quanto l'inadempimento non è verso l'agenzia dell'entrate bensì un altro soggetto

Vi sono poi adempimenti (tassazione per trasparenza nelle società di capitali, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio, *tonnage tax*) per i quali in passato è sorto il dubbio se si potesse fare ricorso o meno all'istituto della remissione *in bonis*.

Per questi, dal 2015 a seguito delle disposizioni contenute nel Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014), la manifestazione dell'opzione non viene più veicolata con l'invio di apposito modello, bensì all'interno della dichiarazione dei redditi ed è quindi venuta meno la problematica dovendosi fare ricorso alle generali regole di integrazione del modello dichiarativo.

Rimane, tuttavia, l'obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213 del 17 dicembre 2015 denominato "*Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap*", nei seguenti casi:

- variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della *tonnage tax* (articolo 5, D.M. 23 giugno 2005);
- interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell'opzione (articoli 13 e 14, D.M. 9 giugno 2004);
- perdita di efficacia o conferma dell'opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10, D.M. 23 aprile 2004);
- opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole dell'articolo 5, D.Lgs. 446/1997, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività);
- opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della *tonnage tax* o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Unico, poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Unico (ad esempio, Società di persone, SP, anziché Società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente.

Secondo la migliore dottrina la remissione *in bonis* dovrebbe trovare applicazione anche per queste casistiche, ma, mancando una presa di posizione ufficiale dell'Agenzia delle entrate, si raccomanda la massima cautela.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: OPZIONE PER I REGIMI AGEVOLATI IN UNICO

Già a decorrere dallo scorso anno, devono essere effettuate in Unico le opzioni per i seguenti regimi:

- opzione per il regime di **tassazione per trasparenza delle società di capitali**, ossia la possibilità di applicare anche alle Srl un meccanismo di tassazione analogo a quello delle società di persone, in modo tale che il reddito conseguito sia tassato direttamente pro quota in capo ai soci (successivamente le distribuzioni di utili non saranno tassate). Tale opzione riguarda sia la “grande trasparenza”, dove i soci sono altre società di capitali, così come la “piccola trasparenza”, dove i soci sono persone fisiche. L’opzione è vincolante per 3 esercizi. In Unico andranno comunicate l’opzione, il rinnovo o la conferma del regime di tassazione per trasparenza;
- opzione per il regime di **tassazione consolidata**, ossia la possibilità di determinare un’unica base imponibile in capo al consolidato. L’opzione è vincolante per 3 esercizi;
- opzione per il regime di **Tonnage Tax**, ossia il regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime. L’opzione è irrevocabile e dura per 10 esercizi;
- opzione per l’applicazione **dell’Irap con le regole contabili** (e non fiscali) per i soggetti Irpef (sia società di persone che imprese individuali) in regime di contabilità ordinaria. In questo caso, essendo un’opzione che riguarda l’Irap, l’opzione (o la revoca) non avviene nell’ambito del modello Unico, ma nella dichiarazione del tributo regionale. L’opzione è vincolante per 3 esercizi (e in caso di mancata revoca, si rinnova per un ulteriore triennio).

Opzione in dichiarazione

In passato ciascuno di tali regimi aveva modalità peculiari per l’esercizio dell’opzione, della revoca e dei rinnovi (ancora in vigore nel caso in cui l’opzione riguardi un anno in cui non viene presentata la dichiarazione, come per il primo anno di attività); la regole attualmente in vigore, così come modificare dal D.Lgs. 175/2014, prevedono che le scelte siano esplicitate con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.

Ciò significa, ad esempio, che la Snc che intendesse determinare l’Irap con le regole contabili **a decorrere dal 2016**, dovrà manifestare tale scelta nel modello **Unico** relativo al periodo **2016**, che viene inviato durante l’anno 2016.

Utilizzo di modello specifico

Rimane, tuttavia, l’obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213 del 17 dicembre 2015 denominato “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap”, nei seguenti casi:

- variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della *Tonnage tax* (articolo 5, D.M. 23 giugno 2005);
- interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell’opzione (articoli 13 e 14, D.M. 9 giugno 2004);
- perdita di efficacia o conferma dell’opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10, D.M. 23 aprile 2004);
- opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole dell’articolo 5, D.Lgs. 446/1997, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che

non possono comunicarla con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività);

- opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della *Tonnage tax* o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Unico, poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Unico (ad. esempio, Società di persone, SP, anziché Società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: **OPPONIBILE IL RIPORTO AUTOMATICO DELLE SPESE MEDICHE SUL MODELLO PRECOMPILATO**

Nel modello di dichiarazione precompilata per i redditi 2016 saranno resi disponibili dal servizio STS, Sistema Tessera Sanitaria, i dati relativi a ogni spesa medica sostenuta in corso d'anno dal contribuente.

Questo è quanto stabilito con provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 dall'Agenzia delle entrate. In particolare, secondo quanto disposto dall'Amministrazione, verranno riportati nella dichiarazione precompilata i dati relativi:

- alle spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta precedente e
- ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

Si tratta in sostanza dei dati estrapolabili da:

- ricevute di pagamento;
- fatture;
- scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie;
- *ticket*;
- spese per l'acquisto di farmaci (anche omeopatici);
- prestazioni fornite nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
- dispositivi medici con marcatura CE;
- servizi erogati dalle farmacie come per esempio l'ecocardiogramma;
- farmaci per uso veterinario;
- visite mediche generiche e specialistiche;
- spese per prestazioni di chirurgia e medicina estetica.

Tali dati saranno resi disponibili all'Agenzia dal sistema TS a partire dal 1° marzo dell'anno di imposta successivo a quello di sostenimento (quindi per le spese sostenute nel 2016 dal 1° marzo 2017) mentre i medesimi dati potranno essere visionati dal contribuente a partire dal 15 aprile del medesimo anno.

Quello che rileva è che l'Agenzia ha chiarito che ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili tali dati.

A tal fine nel caso di spesa documentata da scontrino parlante, il contribuente potrà non comunicare al soggetto che emette lo stesso il proprio codice fiscale mentre negli altri casi, ovvero per spese diversamente documentate, egli dovrà chiedere verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale.

L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico o dalla struttura sanitaria.



L'opposizione può essere manifestata dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, anche accedendo all'area autenticata del sito *web* dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle entrate.

In particolare, nella fase di prima applicazione della normativa, l'opposizione potrà essere esercitata solo con riferimento ai servizi sanitari sostenuti a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in commento, quindi dal 1° ottobre 2016.

Diversamente dal 1° ottobre dell'anno di riferimento al 31 gennaio dell'anno successivo, l'assistito può esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese comunicando con la stessa tramite:

- *mail* all'indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate;
- telefono, mediante l'utilizzo dei numeri 848.800.444 - 0696668907 (da cellulare) – +39 0696668933 (da estero);
- recandosi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate e consegnando apposito modello di richiesta di opposizione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: INFORMATIVE ALLA CLIENTELA AGGIORNATA LA WHITE LIST DEI PAESI COLLABORATIVI

Con decreto ministeriale del 9 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto, è stato modificato il contenuto del D.M. 4 settembre 1996 recante *“Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana”*.

Ampliato l’elenco

Il nuovo elenco aggiornato è quello riportato in tabella e, come si vede, sono ricompresi paesi quali la Svizzera, Hong Kong, Liechtenstein, Arabia Saudita, Taiwan.

Normalmente si tratta di Stati con i quali sono in vigore le convenzioni contro le doppie imposizioni, ma sono ricompresi anche casi per i quali l’accordo non è stato ancora stipulato.

Albania	Germania	Norvegia
Alderney	Ghana	Nuova Zelanda
Algeria	Giappone	Oman
Anguilla	Gibilterra	Paesi Bassi
Arabia Saudita	Giordania	Pakistan
Argentina	Grecia	Polonia
Armenia	Groenlandia	Portogallo
Aruba	Guernsey	Qatar
Australia	Herm	Regno Unito
Austria	Hong Kong	Repubblica Ceca
Azerbaijan	India	Repubblica Slovacca
Bangladesh	Indonesia	Romania
Belgio	Irlanda	San Marino
Belize	Islanda	Senegal
Bermuda	Isola di Man	Serbia
Bielorussia	Isole Cayman	Seychelles
Bosnia Erzegovina	Isole Cook	Singapore
Brasile	Isole Faroe	Sint Maarten
Bulgaria	Isole Turks e Caicos	Siria
Camerun	Isole Vergini Britanniche	Slovenia
Canada	Israele	Spagna
Cina	Jersey	Sri Lanka
Cipro	Kazakistan	Stati Uniti d'America
Colombia	Kirghizistan	Sud Africa
Congo (Repubblica del Congo)	Kuwait	Svezia
Corea del Sud	Lettonia	Svizzera
Costa d'Avorio	Libano	Tagikistan

Costa Rica	Liechtenstein	Taiwan
Croazia	Lituania	Tanzania
Curacao	Lussemburgo	Thailandia
Danimarca	Macedonia	Trinidad e Tobago
Ecuador	Malaysia	Tunisia
Egitto	Malta	Turchia
Emirati Arabi Uniti	Marocco	Turkmenistan
Estonia	Mauritius	Ucraina
Etiopia	Messico	Uganda
Federazione Russa	Moldova	Ungheria
Filippine	Montenegro	Uzbekistan
Finlandia	Montserrat	Venezuela
Francia	Mozambico	Vietnam
Georgia	Nigeria	Zambia

Gli effetti

Numerosi sono gli effetti che possono derivare dalla modifica del decreto in esame; i principali sono riassunti nella tabella che segue.

Modifiche che riguardano solo il Liechtenstein (Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo)		
Oneri deducibili	Deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati UE e SEE <i>white list</i>	
Detrazioni	Detrazione dei canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità per studenti di un'università ubicate in Stati Ue o See <i>white list</i>	
IVIE	Determinazione della base imponibile con applicazione del valore catastale e credito per le imposte patrimoniali corrisposte all'estero, per gli immobili localizzati in Stati Ue o See <i>white list</i> con adeguato scambio d'informazioni	
IRPEF	Possibilità di ottenere la equiparazione a contribuenti italiani ai fini delle deduzioni e detrazioni per i soggetti stranieri (residenti in paesi <i>white list</i>) che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo (c.d. residenti Schumacher). Possibilità di avvalersi del regime forfetario	
Reddito impresa	Trasferimento sede all'estero	Applicabile il regime opzionale di sospensione o rateazione della riscossione delle imposte sulle plusvalenze latenti in caso di trasferimento verso Paese Ue o See <i>white list</i>
	Consolidato	Possibilità di optare per il consolidato orizzontale da parte di società Ue o See <i>white list</i>
Redditi di natura finanziaria	<p>Applicazione dell'imposta sostitutiva (con il meccanismo del conto unico):</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle obbligazioni e titoli simili emessi da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati Ue o SEE <i>white list</i>; • sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime. <p>Applicazione di ritenuta ridotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 5% sui finanziamenti <i>conduit</i> se le obbligazioni del veicolo sono negoziate in mercati regolamentati UE o SEE <i>white list</i>; • all'1,375% (anziché del 26%) sui dividendi di fonte italiana soggette all'imposta sulle società in Paesi UE o SEE <i>White list</i>; • all'11% sui dividendi corrisposti a fondi pensione Ue o See <i>white list</i> 	

Disposizioni che si applicano a tutti gli Stati compresi in elenco White List		
Quadro RW e monitoraggio fiscale	Partecipazioni estere	Per i soggetti che siano “titolari effettivi” di partecipazioni estere in società collocate nella lista, non vi è obbligo di indicare i beni posseduti dalla società estera, ma solo il valore delle partecipazioni (non si applica, dunque, l’approccio <i>look through</i>)
	Picco massimo dei conti correnti	Per i conti correnti detenuti in banche estere collocate in paesi della lista non si deve indicare il picco massimo raggiunto nell’anno dal conto corrente
Trust esteri	Non opera la presunzione di residenza in Italia, alle condizioni previste dalla norma, per i trust istituiti in Stati in paesi collaborativi	
Reddito di impresa	Trasferimento sede in Italia	Possibilità di quantificare le attività a valore normale per i soggetti che trasferiscono la sede fiscale in Italia, provenendo da paesi collaborativi
	Perdite su crediti	Possibilità di dedurre le perdite su crediti vantate presso soggetti collocati in Paesi collaborativi alle medesime condizioni della normativa fiscale italiana
Redditi finanziari	<ul style="list-style-type: none"> • applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,5% sulle obbligazioni e titoli similari emessi da Stati <i>white list</i> e relativi enti territoriali; • esenzione da imposta sostitutiva degli interessi dei titoli di Stato italiani e assimilati, obbligazioni e titoli similari, emessi dalle banche italiane e dagli altri soggetti residenti, se percepiti da contribuenti residenti in Stati <i>white list</i>; • esenzione dei proventi da depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali e dai prestiti di denaro; • esenzione delle rendite perpetue e delle prestazioni annue perpetue; • esenzione dei compensi per prestazioni di fidejussione o di altra garanzia; • esenzione dei proventi da pronti contro termine e prestito titoli; • esenzione dei proventi degli OICR italiani; • esonero da ritenuta sui proventi dei fondi immobiliari italiani corrisposti a fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, istituiti in Stati o territori <i>white list</i>; • esenzione delle plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria “non qualificate” se percepite da soggetti residenti in Stati <i>white list</i>; • esenzioni o dimezzamento dell’imposta sui titoli negoziati in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione di Stati <i>white list</i>; • esenzione dalla ritenuta sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella <i>white list</i>; • applicazione della disciplina dei fondi immobiliari a determinati soggetti e patrimoni costituiti all’estero in paesi o territori che consentano uno scambio d’informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato della gestione e sempreché siano indicati nella <i>white list</i> 	

L’entrata in vigore

Sussistono dubbi in merito alla corretta data di entrata in vigore della nuova lista dei paesi collaborativi.

Seguendo le regole generali, si dovrebbe applicare la *vacatio legis* di 15 giorni, con la conseguenza che, essendo stato il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22.08.2016, si dovrebbe propendere per una entrata in vigore fissata al 6 settembre 2016.

Si segnala, però, che dalla visione del sito dell’Agenzia delle entrate sembra che la efficacia sia immediata; sul punto, è necessario attendere precisazioni ufficiali (il problema riguarda maggiormente le banche per l’applicazione delle ritenute).

Che si propenda per l'una o per l'altra soluzione, un effetto diretto ed immediato esiste per le dichiarazioni dei redditi da trasmettere entro il prossimo 30 settembre 2016.

Infatti, gli interventi sul quadro RW trovano, secondo la visione unanime della dottrina, immediata applicazione già sul periodo di imposta 2015.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DAL 1° OTTOBRE 2016 NUOVE REGOLE IN TEMA DI CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI

Il Ministro dell'economia e delle finanze, nelle funzioni di Presidente del CICR, con **Decreto d'urgenza n. 343 del 3 agosto 2016**, ha dato attuazione all'articolo 120, comma 2 del Testo Unico Bancario (Tub), come riformato dall'articolo 17-bis, D.L. 18/2016 e convertito con modificazioni dalla L. 49/2016.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 120 (in neretto la parte riformata):

"(...) 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;

per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:

1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;

2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo. (...)"

Nel dare attuazione alla richiamata disposizione, il decreto attuativo stabilisce che:

- gli interessi sono contabilizzati separatamente dal capitale;
- in linea con la legge, gli interessi debitori divengono esigibili dal 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; in ogni caso prima che gli interessi maturati diventino esigibili, si richiede che al cliente venga assicurato un periodo pari ad almeno 30 giorni da quando egli abbia avuto effettiva conoscenza dell'ammontare degli interessi stessi; in questo modo il cliente ha a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente;
- ribadendo quanto già previsto dalla norma, è consentito che il cliente e la banca possano pattuire – al fine di evitare il pagamento della mora con l'avvio di azioni giudiziarie - il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi).

Il termine ultimo entro il quale le banche e gli altri intermediari finanziari devono porre in essere la delibera è quello del 1° ottobre 2016.

Al di là di ogni considerazione circa l'effettiva portata di questa norma che si occupa del tema dell'anatocismo bancario, è opportuno in questa sede evidenziare che privati, imprese e professionisti dovranno da subito "abituarsi" alla capitalizzazione annuale degli interessi, precedentemente dilazionata trimestralmente, ed al cui ammontare occorrerà fare particolarmente attenzione onde non finire in pericolosi e costosi sconfinamenti.

Occorre poi tenere presente che in base a quanto previsto dalla norma e ribadito nel decreto attuativo al comma 5 dell'articolo 4, il cliente può autorizzare la Banca, anche preventivamente, all'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; detta autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo; in tale caso la somma addebitata è considerata sorte capitale e quindi legittimata a produrre interessi sulla medesima. Non si può non vedere in tale scelta (che come precisato dal Mef nel comunicato del 5 agosto 2016 evita il pagamento della mora o l'avvio delle azioni giudiziarie) una sostanziale legittimazione all'applicazione di interessi anatocistici.

Qualche riflessione, infine, merita anche la previsione del successivo comma 6 dell'articolo 4 del citato decreto attuativo quando afferma che *"il contratto può anche stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi"*. Tale situazione, se da un lato semplifica i rapporti tra banca e cliente, pone comunque un "vincolo" alle imprese nella destinazione dei fondi, con possibili ripercussioni sulla gestione dei flussi aziendali.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DAL 2017 ISCRIZIONE AUTOMATICA AGLI ELENCHI DEL 5 PER MILLE

Con il **D.P.C.M. datato 7 luglio 2016**, viene data attuazione alle previsioni contenute nella Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 154, L. 190/2014) in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille.

Il nuovo provvedimento apporta significative modifiche al precedente D.P.C.M. 23 aprile 2010, che negli ultimi anni ha regolato le attività di quanti (enti di volontariato ed associazioni sportive) hanno inteso richiedere ai contribuenti di destinare loro una parte della propria Irpef (il cinque per mille, appunto) operando tale scelta in dichiarazione dei redditi. Si ricorda che a seguito delle modifiche normative contenute nella Legge Stabilità 2015, il cinque per mille ha assunto a pieno titolo il profilo di un contributo certo, a regime, non più quindi soggetto a proroghe o rinnovi annuali continui, per cui il beneficio del 5 per mille rappresenta una forma stabile di finanziamento per un ampio ventaglio di settori di rilevanza sociale.

Lo scorso anno, con la circolare n. 13/E/2015, l'Agenzia delle entrate ha fornito una sintesi degli adempimenti da porre in essere ai fini dell'ammissione al contributo, una sorta di guida con le istruzioni complete in riferimento alla tempistica e alle modalità da seguire. Indicazioni che vanno ora riconsiderate e "ritirate" alla luce dei contenuti proposti dal recente decreto attuativo.

Decorrenza dal 2017

Il comma 2 dell'articolo 1 del citato D.P.C.M. prevede espressamente che le stesse *"si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016"*. Solo quindi per gli enti che hanno correttamente completato l'iter nel corso del presente anno (o che potranno farlo anche entro il prossimo 30 settembre 2016 sfruttando le possibilità offerte dall'istituto della remissione *in bonis*) avranno diritto a godere delle semplificazioni, che di seguito descriveremo, già a partire dall'esercizio finanziario 2017.

Per quanti invece vorranno procedere alla "prima iscrizione" a decorrere dal 2017 si dovrà necessariamente fare ricorso alle modalità descritte nella già citata circolare n. 13/E/2015.

Abrogazione di adempimenti

Con l'articolo 6-bis del D.P.C.M. 7 luglio 2016, rubricato *"Semplificazione degli adempimenti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille"*, viene sostanzialmente previsto un esonero dagli adempimenti per quanti hanno già provveduto almeno una volta a tali adempimenti. In particolare gli enti interessati non dovranno più provvedere a:

- presentare telematicamente la domanda di iscrizione negli elenchi (che per l'esercizio finanziario 2016 doveva essere spedita entro lo scorso 31 marzo 2016);
- presentare - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - la dichiarazione sostitutiva con la quale l'ente interessato conferma la sussistenza dei requisiti che consentono l'accesso al beneficio fiscale (che per l'esercizio finanziario 2016 doveva essere spedita entro lo scorso 30 giugno 2016).

Iscrizione automatica sul web

Detti adempimenti verranno "sostituiti" da una iscrizione automatica in un apposito elenco pubblicato sul sito web dell'Agenzia delle entrate che avverrà entro il 31 marzo di ciascun anno. È poi prevista una

procedura per correggere eventuali errori o per apportare modifiche, da attuarsi entro il successivo 20 maggio, che prevede verosimilmente l'invio di una lettera raccomandata presso la DRE competente per territorio (il decreto, in realtà, non prevede in concreto la modalità da utilizzare per l'inoltro di tale comunicazione e, quindi, sarà necessario attendere indicazioni ufficiali sul punto). Andranno poi sul punto chiarite le specificità in cui versano le associazioni sportive dilettantistiche, che sino ad ora hanno fatto riferimento non tanto alle DRE quanto agli Uffici territoriali del Coni.

Trasparenza

Il nuovo articolo 11-bis aggiunto al D.P.C.M. datato 23 aprile 2010 prevede che le amministrazioni erogatrici del contributo del cinque per mille, entro tre mesi dalla data di erogazione del contributo, provvedano alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.

Rendicontazione

Con una consistente modifica apportata all'articolo 12 del D.P.C.M. 23 aprile 2010 viene previsto che i soggetti destinatari del contributo redigano uno specifico rendiconto, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti, entro il termine di un anno dalla ricezione degli importi, unitamente ad una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite. Vengono inoltre abrogate le particolari disposizioni applicabili alle associazioni sportive dilettantistiche previste dal D.M. 2 aprile 2009, che, quindi, dovranno seguire anch'esse le regole previste per gli altri enti interessati alla ripartizione del cinque per mille.

Il rendiconto dovrà contenere:

- dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché del rappresentante legale;
- anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;
- indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
- altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
- indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

⇒ Esonero dal rendiconto per i "piccoli" enti

Viene, infine, previsto un esonero dall'obbligo di invio del rendiconto e della relativa relazione per coloro che hanno percepito contributi per un importo inferiore a 20.000 euro; tali soggetti dovranno comunque predisporre rendiconto e relazione entro un anno dalla ricezione del contributo, che andrà conservata per un periodo di dieci anni e presentata all'Amministrazione finanziaria in caso di esplicita richiesta.

Trasparenza

Con un nuovo articolo 12-bis inserito nel D.P.C.M. datato 23 aprile 2010 è previsto l'obbligo per le Amministrazioni erogatrici del contributo del cinque per mille di pubblicare, in apposita sezione del proprio sito web, i rendiconti e le relazioni illustrative ricevute dagli enti, entro un mese dalla ricezione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: L'AGENZIA INTERVIENE SUL CREDITO PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

La Legge di Stabilità 2016 ha riconosciuto uno specifico credito d'imposta alle imprese che nel periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2019 effettueranno investimenti destinati a strutture produttive situate nel Mezzogiorno d'Italia.

Recentemente l'Amministrazione finanziaria ha fornito con propria circolare n. 34/E/2016 i chiarimenti necessari alla fruibilità dell'agevolazione. Ripercorrendo in sintesi le caratteristiche dell'aiuto si forniranno le ultime precisazioni dell'Agenzia.



L'agevolazione è riconosciuta agli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2019 destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

Per investimenti deve intendersi l'acquisto, anche in *leasing*, di macchinari, impianti e attrezzature varie ma anche l'investimento volto alla creazione di un nuovo stabilimento o all'ampliamento della capacità di uno esistente, alle modifiche del processo produttivo al fine di produrre nuovi beni. In relazione ai beni oggetto di acquisto l'Agenzia ha chiarito che rilevano anche i beni presenti presso lo show room e acquistati dopo la loro esposizione, quanto invece ai beni complessi, alla cui realizzazione hanno concorso anche beni usati, l'amministrazione ha esplicitato che il requisito della novità sussiste purché il costo dei beni usati non sia prevalente.

In merito al periodo entro il quale effettuare l'investimento va chiarito che i beni si considerano acquisiti alla data della consegna o spedizione per i beni mobili ovvero, se diversa o successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà o di altro diritto reale, in caso di servizi rileva la data di ultimazione.

In merito al più generico "investimento" la circolare n. 34/E/2016 ha chiarito che rileva la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oggetto dello stesso, ovvero qualsiasi altro impegno che lo renda irreversibile.

La citata circolare ha anche specificato che per i soggetti con esercizio:

coincidente con l'anno solare	rilevano gli investimenti effettuati dal 2016 al 2019
non coincidente con l'anno solare	rilevano gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 indipendentemente dal periodo di imposta al quale sono imputabili

Circa il termine strutture produttive deve intendersi, come precisato nella circolare n. 34/E/2016 ogni singola unità locale o stabilimento in cui il beneficiario esercita l'attività d'impresa.

Le Regioni considerate del Mezzogiorno sono:

Abruzzo
Campania
Molise
Basilicata
Calabria

Puglia
Sicilia
Sardegna

Per beneficiare dell'agevolazione è necessario presentare in via telematica, all'Agenzia delle entrate apposita istanza nel periodo che va dal 30 giugno 2016 al 31 dicembre 2019.

Il beneficio non spetta alle imprese che operano in alcuni settori (per determinare i quali occorre fare riferimento al proprio codice attività secondo la tabella ATECO 2007):

- siderurgia;
- carbonifero;
- costruzioni navale;
- produzione fibre sintetiche;
- produzione di energia;
- trasporti e infrastrutture;
- creditizio;
- finanziario;
- assicurativo;
- alle imprese in difficoltà.

In merito a tale ultimo caso tra le cause di difficoltà possono annoverarsi:

- la perdita di più della metà del capitale sociale sottoscritto;
- l'assoggettamento a procedura concorsuale per insolvenza;
- il mancato rimborso del prestito ottenuto per il salvataggio;
- per le imprese diverse dalle PMI l'esistenza di un rapporto debito/patrimonio netto contabile superiore a 7,5 ovvero un quoziente di copertura degli interessi inferiore a 1.

L'ammontare del credito è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni con un limite massimo per investimento, pari a:

- 1,5 milioni di euro per le piccole imprese;
- 5 milioni di euro per le medie imprese e
- 15 milioni per le grandi imprese.

Nella determinazione del valore non rilevano né gli ammortamenti dedotti né il maxi-ammortamento.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 e non è soggetto al limite di utilizzo annuale pari a 250.000 euro, al limite di compensabilità pari a 700.000 euro, né al divieto di compensazione dei crediti in presenza di debiti iscritti a ruolo, per importi superiori a 1.500 euro.

Esso tuttavia rileva ai fini delle imposte come contributo imponibile, non è cumulabile con gli aiuti *de minimis* o di Stato. È cumulabile con il maxi-ammortamento.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DETRAZIONE IRPEF/IRES 65%: SCADE IL 30 SETTEMBRE 2016 IL TERMINE PER RETTIFICARE LE SCHEDE INVIATE ALL'ENEA RELATIVE AL 2015

Scade il 30 settembre 2016 il termine per l'invio telematico di una nuova comunicazione all'Enea, che annulli e sostituisca quella già trasmessa, a fronte della presenza di spese agevolabili Irpef/Ires (detrazione 65%) per la riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel periodo di imposta 2015 e portate in detrazione nel modello Unico 2016 o nel modello 730/2016 diverse da quelle derivanti dalla comunicazione all'Enea già inviata entro il 90° giorno successivo al termine dei lavori.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel caso di primo invio telematico all'Enea entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori della scheda informativa contenente errori materiali nell'indicazione degli importi di spesa, dei dati anagrafici o dei dati identificativi dell'immobile, è possibile modificare o integrare i dati trasmessi inviando una nuova scheda informativa che annulli e sostituisca la precedente.

L'invio all'Enea di una scheda informativa rettificativa deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 settembre 2016 per il periodo di imposta 2015) nella quale la spesa viene portata in detrazione. Non occorre procedere alla rettifica della scheda informativa in caso di indicazione di un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura oppure qualora non sia stato indicato che possono avere diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, è sufficiente che il contribuente conservi i documenti che attestano il sostenimento e la misura dell'onere.

Nel caso, invece, di omessa comunicazione all'Enea entro il termine di 90 giorni è possibile, al fine di evitare la decadenza dall'agevolazione, utilizzare la procedura di remissione *in bonis*. A tal fine è necessario inviare tempestivamente la comunicazione all'Enea non precedentemente effettuata e versare la sanzione di 250 euro entro il termine di presentazione della prima dichiarazione il cui termine scade successivamente al termine per effettuare la comunicazione. Se, per esempio, il 90° giorno successivo al termine dei lavori coincide con il 3 marzo 2016, l'invio della comunicazione all'Enea deve essere effettuato entro il 30 settembre 2016 con il versamento mediante il modello F24 della sanzione di 250 euro con il codice tributo 8114 e l'indicazione dell'anno di riferimento in cui è commessa la violazione (anno 2016).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma